

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

Parte Speciale

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**
- Articolo 2 S: Durata**
- Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**
- Articolo 5 S: Garanzie**
- Articolo 6 S: Subappalto**
- Articolo 7 S: Attività preparatorie per l'avvio dell'indagine**
- Articolo 8 S: Figure professionali dedicate al servizio**
- Articolo 9 S: Conduzione e gestione delle interviste**
- Articolo 10 S: Obbligo di reportistica**
- Articolo 11 S: Servizi connessi e strumentali**
- Articolo 12 S: Servizi logistici ed organizzativi per la conduzione, gestione e monitoraggio delle interviste e per la formazione delle risorse**
- Articolo 13 S: Verifiche di conformità e quota sospesa**
- Articolo 14 S Monitoraggio di ISTAT sulle attività del fornitore del servizio**
- Articolo 15 S: Rilievi e Penali**
- Articolo 16 S: Corrispettivo**
- Articolo 17 S: Fatturazione e pagamento**
- Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 19 S: Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012**

Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**
- Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive**
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**
- Articolo 7 G: Proprietà e diritti**
- Articolo 8 G: Danni e responsabilità civile**
- Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Articolo 10 G: Garanzia Definitiva**
- Articolo 11 G: Recesso**
- Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**
- Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**
- Articolo 14 G: Subappalto**
- Articolo 15 G: Foro esclusivo**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continuativa sulle forze di lavoro per ISTAT - ID 1755

Allegato 5 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G : Risoluzione

Articolo 18 G: Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione

Articolo 19 G: Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Istituto Nazionale di Statistica, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, in persona del _____ legale rappresentante, Dott./Dott.ssa _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ in data _____ (nel seguito per brevità anche "ISTAT");

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) la Consip S.p.A. - in forza della Convenzione stipulata in data 28 luglio 2015 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza - ha pubblicato una gara per l'individuazione del Fornitore ai fini dell'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continuativa sulle forze di lavoro per l'ISTAT;



- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, del valore di _____, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 675182456C;
- g) che le attività oggetto del Contratto non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Tenuto conto della natura e modalità di svolgimento delle prestazioni come valutate da ISTAT risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta Tecnica; Allegato "III" – Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" – Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse);
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
 - per la Committente si intende ISTAT;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazione", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) conduzione e gestione di n. 375.000 interviste con tecnica CATI, per la realizzazione dell'indagine continuativa sulle Forze di Lavoro;
 - b) conduzione e gestione di n. 60.000 prime interviste sempre in tecnica CATI, nell'ambito delle 375.000 interviste, per la realizzazione dell'indagine continuativa sulle Forze di Lavoro;
 - c) servizi connessi e strumentali all'indagine Forze di Lavoro.
2. I servizi di cui al comma 1 dovranno essere prestati secondo le tempistiche, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i locali indicati dal Fornitore nell'Offerta Tecnica nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico in merito all'unicità della relativa sede.
4. E' designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____. *<in alternativa>*: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
5. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei Servizi, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 40 (quaranta) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività entro 7 (sette) giorni dalla stipula, come riportata nel verbale di inizio dell'esecuzione contrattuale redatto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle modalità e tempistiche dettate al par. 1.1.1. del Capitolato Tecnico.
3. ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso d'opera, variazioni al calendario definitivo delle attività, di cui al par. 1.1.1.1. del Capitolato Tecnico, senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi per l'ISTAT.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continuativa sulle forze di lavoro per ISTAT - ID 1755

Allegato 5 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
6. La Committente si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).



6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature, nonché il personale necessario per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;
 - b) assicurare la serietà, l'affidabilità e la professionalità di tutto il personale impiegato e, specialmente, degli intervistatori incaricati dell'attività di rilevazione al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte dal calendario fornito da ISTAT;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa documentazione – atti a garantire gli elevati livelli di servizio richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dall'ISTAT in ordine alla conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ISTAT;
 - e) comunicare tempestivamente all'ISTAT ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa



- coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali;
- f) manlevare e tenere indenne ISTAT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, incluse quelle eventualmente sopravvenute.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. *eventuale in caso di ricorso all'avvalimento*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ISTAT ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a ISTAT entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle apparecchiature, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui all'art. 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione del Servizio" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".



6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

<da inserire se l'Impresa ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

<da inserire se l'Impresa non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

ATTIVITÀ PREPARATORIE PER L'AVVIO DELL'INDAGINE

1. Prima dell'avvio dell'indagine, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento della rilevazione, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste al par. 1.1.1. del Capitolato Tecnico o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. L'Impresa si obbliga a predisporre il sistema CATI e il questionario elettronico secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico e/o richieste da ISTAT e nei tempi prestabiliti dal Capitolato Tecnico, garantendo altresì l'attività manutentiva del software lungo l'intera durata contrattuale.
3. L'ISTAT si riserva, in ogni caso, la facoltà a partire dal 25° mese di esecuzione del contratto di sostituire il software CATI del Fornitore con proprio software CATI, a parità di corrispettivi unitari pattuiti per la prestazione dei servizi di cui all'art. 16 S. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto a porre in essere tutto quanto necessario per garantire la piena continuità delle attività contrattuali, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal calendario delle attività e senza oneri economici aggiuntivi per l'ISTAT.
4. Il Fornitore è altresì tenuto alle attività inerenti i servizi logistici e organizzativi per la formazione delle figure professionali propedeutiche all'avvio della rilevazione così come descritte al par. 1.2.4 del Capitolato Tecnico, nonché ad attivare e rendere operativo secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, il numero verde per l'assistenza alle Famiglie.



ARTICOLO 8 S

FIGURE PROFESSIONALI DEDICATE AL SERVIZIO

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, contestualmente alla redazione del verbale di avvio delle attività, si impegna, previa richiesta di ISTAT, a consegnare i curricula e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori che saranno forniti due settimane prima dell'inizio della formazione. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni/attestazioni/certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.
3. La sostituzione delle figure professionali, tanto su iniziativa del Fornitore che a seguito di richiesta di ISTAT, avverrà secondo le modalità e tempistiche descritte nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore prende atto che ISTAT, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto

ARTICOLO 9 S

CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE

1. Nello svolgimento dell'Indagine oggetto del presente Contratto, il Fornitore è obbligato a svolgere tutte le attività previste secondo le metodologie disciplinate dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.
2. Il Fornitore assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 10 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento della rilevazione. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento in materia di "controlli a distanza" (art. 4 legge n. 300/1970 e relative disposizioni attuative) e tutela della "privacy" (D.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative), anche in caso di subappalto.



ARTICOLO 10 S

OBBLIGO DI REPORTISTICA

1. Il Fornitore, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuto ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività oggetto del Contratto, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento in materia di “controlli a distanza” (art. 4 legge n. 300/1970 e relative disposizioni attuative) e tutela della “privacy” (D.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative), anche in caso di subappalto.
2. Il Fornitore dovrà inoltrare all’ISTAT, secondo le cadenze stabilite dal Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta in ordine all’andamento delle rilevazioni e all’operato degli intervistatori, pena l’elevazione di rilievi o l’applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 11 S

SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1. Il Fornitore si obbliga a prestare tutti i servizi connessi e strumentali alla conduzione e gestione delle interviste secondo quanto descritto al par. 1.2. del Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all’art. 16 S, comma 1, lett. b).

ARTICOLO 12 S

SERVIZI LOGISTICI ED ORGANIZZATIVI PER LA CONDUZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE INTERVISTE E PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE

1. Il Fornitore si obbliga a prestare tutti i servizi logistici ed organizzativi per la conduzione, gestione e monitoraggio delle interviste e per la formazione delle risorse conformemente a quanto prescritto al par. 1.2.4 del Capitolato Tecnico.
2. Tutte le risorse tecniche e logistiche per la conduzione, gestione e monitoraggio delle interviste dovranno essere ubicate in un’unica sede.
3. Tutti i locali messi a disposizione dal Fornitore per lo svolgimento delle attività contrattuali dovranno essere ubicati all’interno del territorio nazionale e dovranno essere conformi a quanto prescritto al par. 5 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 13 S

VERIFICHE DI CONFORMITÀ E QUOTA SOSPESA

1. In corso di contratto ISTAT, tramite il Direttore dell’Esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a riscontrare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. L’operatività del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica messi a disposizione dal Fornitore, è sottoposta ad un prima verifica inerente il complesso delle funzionalità richieste, per l’accertamento delle funzionalità e della loro rispondenza ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice A; tale verifica



verrà effettuata dall'ISTAT, in contraddittorio con il Fornitore, secondo le specifiche e i tempi definiti nel Capitolato Tecnico.

3. Nel corso delle procedure di test del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica, l'ISTAT si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi, da sottoporre a test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e caratteristiche richieste.
4. La verifica di cui al comma 2 si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo; tutti gli oneri e le spese della verifica sono a carico del Fornitore. L'esito positivo della verifica del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica sarà attestato da apposito verbale da cui risulti la consegna, da parte del Fornitore, dei sistemi e degli applicativi nella versione definitiva pronta all'utilizzo per lo svolgimento della formazione iniziale e per l'avvio della rilevazione e la contestuale accettazione da parte dell'ISTAT.
5. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nell'impostazione grafica e nei contenuti nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento dei questionari e delle funzioni previste dai sistemi suddetti.
6. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni continuative, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto, l'ISTAT effettuerà verifiche, con cadenza bimestrale, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura delle attività relative al bimestre:
 - a) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste e relativamente alla verifica in ordine alla completezza delle interviste secondo quanto riportato ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.2.1 del Capitolato Tecnico, per le settimane di riferimento chiuse nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti nel Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
 - b) con riferimento all'erogazione dei servizi connessi e strumentali, per le attività erogate nel bimestre. L'accettazione degli stessi dovrà risultare da apposito verbale.
7. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
8. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
9. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
10. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte di ISTAT.
11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione delle azioni contrattuali applicabili ai casi riscontrati.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continuativa sulle forze di lavoro per ISTAT - ID 1755

Allegato 5 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo ISTAT, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui ISTAT riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione dei casi riscontrati.
13. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per ISTAT, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
14. Per quanto attiene al tasso di completezza previsto per l'indagine, il Fornitore prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento del valore soglia offerto, ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo il criterio di seguito illustrato, salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.
15. Qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza per le reinterviste di cui al par. 1.1.2.1 del Capitolato Tecnico, relativamente all'insieme delle settimane di riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore alla soglia offerta, l'ISTAT non riconoscerà al Fornitore, relativamente alle reinterviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata nel modo seguente:
 - *(tasso di completezza offerto – tasso di completezza raggiunto)*2, sino ad un massimo del 10%.*

Ai fini della determinazione della suddetta quota, si precisa che il tasso di completezza sarà calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

In caso di tasso di completezza raggiunto maggiore o uguale alla soglia offerta, la quota sospesa sarà corrisposta per intero.
16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
17. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
18. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 14 S

MONITORAGGIO DI ISTAT SULLE ATTIVITÀ DEL FORNITORE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore prende atto che ISTAT si riserva di procedere, periodicamente e nel corso dell'intera durata del Contratto, alla verifica e monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2). Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento in materia di "controlli a distanza" (art. 4 legge n. 300/1970 e relative disposizioni attuative) e tutela della "privacy" (D.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative).



2. Il Fornitore si impegna a collaborare con ISTAT al fine di sanare prontamente le criticità che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attività affidate e adottare le misure necessarie a garanzia dell'ottimale svolgimento del servizio.
3. Ove previsto, le suddette attività di verifica e monitoraggio daranno luogo all'elevazione di specifici rilievi nonché all'applicazione di penali in coerenza con quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal presente Contratto.

ARTICOLO 15 S

RILIEVI E PENALI

1. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle reinterviste.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per le reinterviste risulti inferiore alla soglia offerta, l'ISTAT applicherà le seguenti penali:

- *per un tasso di completezza raggiunto inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto alla soglia offerta, per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione, euro 5.000,00 (cinquemila/00) per bimestre.*

Qualora il tasso di completezza bimestrale per le reinterviste risulti inferiore al 70% oppure risulti inferiore all'80% per tre bimestri nell'arco di 12 mesi, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

2. **Mancato rispetto della soglia relativa alla percentuale di interviste complete (reinterviste più prime interviste) realizzate nella prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, la percentuale di interviste complete (reinterviste più prime interviste) realizzate nella prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre risulti inferiore alla soglia offerta, l'ISTAT applicherà le seguenti penali:

- *per una percentuale inferiore alla soglia offerta, per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione, euro 2.000,00 (duemila/00) per bimestre.*

Trova applicazione, ai fini della presente penale, la rimodulazione della soglia suddetta per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto, secondo quanto precisato nell'art. 13 S, comma 15.

3. **Mancato svolgimento delle interviste.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche a campione effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia non abbia rilasciato l'intervista, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00).
4. **Numeri di telefono errati.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche a campione effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia sia raggiungibile al numero di telefono dichiarato come "errato" dal Fornitore, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00).
5. **Mancata erogazione della formazione per il personale coinvolto nella rilevazione.** Qualora durante l'esecuzione del Contratto, l'ISTAT, dalle proprie verifiche, dovesse rilevare che risorse non formate secondo quanto previsto ai paragrafi 1.2.4.1, 1.2.4.1.1 e 1.2.4.1.2 del Capitolato Tecnico, svolgano attività di intervistatore, di supervisore di sala, di operatore di



numero verde, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni risorsa non formata.

6. **Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a tutte le tempistiche, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00). L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora il mancato rispetto delle tempistiche dovesse perdurare per oltre 10 giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'ISTAT.
7. **Mancata comunicazione per iscritto della necessità di sostituzione motivata di una figura professionale.** Qualora durante l'esecuzione del Contratto, si rendesse necessaria la sostituzione di una risorsa e il Fornitore non comunicasse all'ISTAT per iscritto, con un preavviso di 7 giorni rispetto alla data prevista di sostituzione, la relativa motivazione ed il nuovo nominativo allegandone il profilo professionale, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni mancata comunicazione.
8. **Mancato rispetto dei tempi concordati con il Fornitore per lo sviluppo, aggiornamento e correzione del questionario elettronico.** In caso di mancato rispetto dei tempi concordati per iscritto con il Fornitore per lo sviluppo, aggiornamento e correzione del questionario elettronico, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati, si applicherà una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00).
9. **Mancato rispetto delle tempistiche relative alla consegna della reportistica mensile.** In caso di mancato rispetto delle tempistiche concordate con ISTAT e relative alla consegna della reportistica mensile, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
10. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle tempistiche relative all'invio giornaliero della reportistica degli indicatori e dei file di microdati.** In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto delle tempistiche di invio giornaliero della reportistica degli indicatori e dei file di microdati come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).
11. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di microdati.** In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di microdati, previste dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).
12. **Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste risultante dalle attività di monitoraggio di ISTAT.** Qualora dalle attività di monitoraggio di ISTAT, in sala e/o da remoto, si riscontrino il superamento di n. 3 rilievi in caso di mancato rispetto delle regolari modalità di svolgimento delle interviste alla famiglia, rispetto alle specifiche del capitolato e/o a quanto proposto in offerta, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
13. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto dei tempi di operatività del numero verde.** In caso di mancato rispetto dell'orario di operatività del numero verde negli orari prescritti oppure in caso di superamento del tempo massimo di attesa in coda o di superamento mensile del numero di n. 3 rilievi a seguito di segnalazioni di malfunzionamento da parte delle famiglie,



come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00).

14. **Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte.** Qualora dalle verifiche effettuate da ISTAT si riscontri il superamento di n. 3 rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte in sede di gara, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo da parte di ISTAT, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al comma 6.
15. **Mancato rispetto del livello di attrition.** In caso di mancato rispetto dei livelli di attrition specificati nel Capitolato tecnico, ISTAT applicherà una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni punto percentuale o frazione in aumento.
16. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle prime interviste.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per le prime interviste risulti inferiore di oltre 6 punti percentuali rispetto al tasso di completezza offerto per le reinterviste, per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1000,00 (mille/00). Qualora il tasso di completezza bimestrale per le prime interviste risulti inferiore al 64% oppure risulti inferiore al 74% per tre bimestri nell'arco di 12 mesi, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.
17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
18. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante le attività preparatorie per l'avvio dell'indagine.
19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
21. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre al risarcimento di tutti i danni.



23. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell'Esecuzione dell'ISTAT e saranno formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenerne uno o più. La reiterazione e l'accumulo di rilievi dà luogo all'applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.
24. Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a ISTAT un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.

ARTICOLO 16 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza aziendali pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), al netto di IVA, suddiviso nei seguenti massimali:
 - a) Servizio di conduzione e gestione di n. 375.000 interviste CATI, comprendenti sia reinterviste che prime interviste;
 - b) Prestazione dei servizi connessi e strumentali all'indagine per un massimo di 18 canoni bimestrali;
2. I corrispettivi unitari pattuiti per la prestazione dei servizi sono i seguenti:
 - a) prezzo unitario per la conduzione e gestione dell'intervista pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - b) prezzo unitario aggiuntivo per ogni intervista, riconosciuto nel caso di esecuzione di prima intervista, pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - c) prezzo unitario del canone bimestrale, per la prestazione dei servizi connessi e strumentali all'indagine, pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
3. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari a euro zero.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il canone bimestrale ed i corrispettivi unitari per la conduzione e gestione delle interviste sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. In relazione al servizio di conduzione e gestione delle interviste di cui al comma 2, lettere a) e b), il corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (par 1.1.2) e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'art. 13 S "Verifiche di conformità e quota sospesa".
7. Il Fornitore prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento dei valori di soglia previsti dal par. 1.1.2.1 del Capitolato Tecnico, ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel suddetto Capitolato Tecnico e al precedente art. 13 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.



8. In particolare, il corrispettivo relativo alla conduzione e gestione delle interviste, individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi, sarà corrisposto nel seguente modo:
 - qualora sia stata raggiunta o superata la soglia offerta per il tasso di completezza, ISTAT corrisponderà, per intero, il corrispettivo unitario per ciascuna intervista;
 - qualora sia stato raggiunto un tasso di completezza in misura inferiore al valore offerto, ISTAT corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa e verificata ai sensi del precedente art. 13 S “Verifiche di conformità e quota sospesa”, al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dell’art. 13 S, comma 15;
9. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, il corrispettivo verrà erogato a canone con cadenza bimestrale sulla base delle attività erogate e verificate nel bimestre ai sensi dell’art.13 S, comma 6, lett. b).
10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
11. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell’IVA.

ARTICOLO 17 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura bimestrale posticipata, a decorrere dalla data di accettazione del servizio di cui all’art. 13 S comma 10:
 - a. con riferimento al servizio di cui all’art. 1 S, comma 1, lettera a) e b), relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell’art. 13 S;
 - b. con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. c), al termine del bimestre per il quale risulti positivamente conclusa la verifica di conformità ai sensi dell’art. 13 S;
2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.



< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria riportare la seguente dicitura

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente al verbale positivo di verifica di conformità di cui all'art. 13 S;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente al verbale positivo di verifica di conformità di cui all'art. 13 S;
7. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2013, n. 55, da inoltrare all'Istat tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'Istat ed assegnato al Servizio Programmazione, bilancio e contabilità già Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:



Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	
Data di avvio del servizio:	
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

8. Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al presente Contratto, sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato:
- il numero di Repertorio e la data del presente contratto;
 - il riferimento alla competente struttura DCAA (Direzione centrale per gli affari amministrativi) / Serv. Approvvigionamenti, servizi tecnici e generali (AST);
 - il Codice identificativo gara (CIG): 675182456C;
 - i seguenti numeri di impegno:
 - impegno n. ____/2017/DCAA;
 - impegno n. ____/2018/DCAA;
 - impegno n. ____/2019/DCAA;
 - impegno n. ____/2020/DCAA;
 - l'oggetto della fattura;
 - il periodo di riferimento;
 - l'indicazione:
 - delle quantità di interviste fatturate relativamente all'indagine ed il relativo prezzo;
 - dei servizi connessi e strumentali fatturati ed il relativo canone;
 - dell'aliquota IVA.
9. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla il Fornitore potrà pretendere per tale inosservanza.
10. L'ISTAT non applica la disciplina dello "split payment" in conformità all'indicazione delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 9 febbraio 2015, e n.15/E del 13 aprile 2015.
11. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e smi.
12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 n. _____ acceso presso _____

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continuativa sulle forze di lavoro per ISTAT - ID 1755

Allegato 5 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



_____ cod. IBAN _____

(indicare la tipologia di conto corrente e gli estremi per effettuare i mandati di pagamento).

13. Il Fornitore dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul suindicato conto corrente sono: (indicare le generalità ed il codice fiscale)

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

14. Ogni eventuale variazione del C. C. o delle persone delegate ad operare sullo stesso dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo Pec all'indirizzo dcap@postacert.istat.it, sottoscritta dal legale rappresentante la Società con allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
15. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G comma 10 del contratto.
18. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.



ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'A.N.AC. n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 S

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% (unovirgolacinquepercento) da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto.
2. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza.
3. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e contenente, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "V" al presente Contratto.
4. La Consip S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. Unicredit: IT40D0200805365000004887937.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate da ISTAT, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con



- comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
 8. La Consip S.p.A. procederà ad informare l'ISTAT dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
 9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
 10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere valutate, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.
 11. I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c..
 12. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 novembre 2012 e le altre disposizioni applicabili.

Roma, li _____

La Committente

Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 5 S – Garanzie;

Articolo 7 S – Attività preparatorie per l'avvio dell'indagine;

Articolo 10 S – Obbligo di reportistica;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine continuativa sulle forze di lavoro per ISTAT - ID 1755

Allegato 5 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 11 S – Servizi connessi e strumentali;
Articolo 13 S – Verifiche di conformità e quota sospesa;
Articolo 14 S – Monitoraggio di ISTAT sulle attività del fornitore del servizio;
Articolo 15 S – Rilievi e penali;
Articolo 16 S – Corrispettivo;
Articolo 17 S – Fatturazione e pagamento;
Articolo 18 S – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Articolo 19 S – Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012.

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;
Articolo 3 G – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - inadempienze contributive e retributive;
Articolo 4 G – Obblighi di riservatezza ;
Articolo 5 G – Brevetti industriali e diritti d'autore ;
Articolo 6 G – Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;
Articolo 7G – Proprietà e diritti ;
Articolo 8 G – Danni e responsabilità civile;
Articolo 9 G – Oneri fiscali e spese contrattuali;
Articolo 10 G – Garanzia definitiva ;
Articolo 11 G – Recesso ;
Articolo 12 G – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G – Trasparenza dei prezzi ;
Articolo 14 G – Subappalto ;
Articolo 15 G – Foro esclusivo ;
Articolo 16 G –Trattamento dei dati personali ;
Articolo 17 G – Risoluzione ;
Articolo 18 G – Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 .
Piano triennale di prevenzione della corruzione

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____